Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 31 marzo 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana . . . . Pag. 2507

LEGGI E DECRETI

1971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1971, n. **1394.**

Istituzione in Las Palmas e in Santa Cruz de Tenerife (Spagna) rispettivamente di un consolato e di un vice consolato di 2ª categoria e soppressione del consolato di 2ª categoria in Santa Cruz de Tenerife e del vice consolato di 2ª categoria in Las Palmas . . . . Pag. 2507

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1971, n. **1395.**

Istituzione in Kobe-Osaka (Giappone) di un consolato di 2ª categoria e soppressione del vice consolato di 2ª categoria nella stessa località . . . . Pag. 2507

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1971, n. **1396.**

Soppressione dei consolati di 2ª categoria in La Paz (Bolivia) e in Santo Domingo (Repubblica Dominicana). Pag. 2508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1971, n. **1397.**

Soppressione del consolato di 2ª categoria in Saigon (Vietnam) . . . . Pag. 2508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1971, n. **1398.**

Integrazione dell'art. 30 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni . . . . Pag. 2508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1971, n. **1399.**

Autorizzazione all'Automobile club di Modena ad acquistare un immobile . . . . Pag. 2509

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1971, n. **1400.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci, con sede in Roma, ad acquistare un immobile. Pag. 2509

1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **96.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato. Pag. 2509

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1972, n. **97.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato. Pag. 2509

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. **98.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato. Pag. 2509

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1972.

Conferma del presidente dell'Opera Sila - ente di sviluppo in Calabria . . . . Pag. 2509

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Irpina. Pag. 2510

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1971.
Sostituzione del segretario del comitato per l'esame dei ricorsi avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofiorofrutticoli ed agrumari . . . . Pag. 2511

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1971.
Autorizzazione al comune di Trinitapoli a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura . . . . Pag. 2511

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1972.
Costituzione del collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare . . . . . Pag. 2512

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1972.
Designazione di istituti finanziari autorizzati a concedere mutui per integrazione di bilanci comunali e provinciali per l'anno 1971 . . . . Pag. 2512

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1972.
Riconoscimento dell'idoneità dei certificati per il whiskey irlandese di origine della Repubblica d'Irlanda . Pag. 2512

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1972.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Gorizia . . . . Pag. 2514

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1972.
Modifiche ad alcune norme di attuazione della legge 27 gennaio 1968, n. 32, sulla vendita al pubblico degli alimenti surgelati . . . . . . Pag. 2514

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1972.
Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme di attuazione della legge 27 gennaio 1968, n. 32, sulla vendita al pubblico degli alimenti surgelati . . . . Pag. 2514

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1972.
Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi dei bovini » della provincia di Trento . Pag. 2515

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1972.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Ferrara . . . . Pag. 2515

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Avellino . . . . Pag. 2516

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1972.
Rinnovo della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Genova . . . . Pag. 2516

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1972.
Autorizzazione al consorzio agrario provinciale di Parma ad ampliare la succursale del magazzino generale sita in località Cornocchio del comune di Parma . . . Pag. 2516

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1972.
Determinazione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito esclusivamente a percentuale, dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Ferrara . . . . Pag. 2517

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1972.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1972 . . . . Pag. 2518

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.
Proroga al 31 maggio 1972, nella provincia di Sassari, del termine di presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio d'oliva prodotto nella campagna 1971-72. Pag. 2518

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1972.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Moto attrezzi Castelfranco Veneto M.A.C. S.p.a. di Castelfranco Veneto . . . . Pag. 2518

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Eboli ad istituire una scuola per infermieri professionali . . . . Pag. 2519

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Macerata ad istituire una scuola per infermieri professionali . . . . Pag. 2519

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Legnano ad istituire una scuola per infermieri professionali. Pag. 2519

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di La Spezia ad istituire una scuola per infermieri professionali . . . . Pag. 2519

Autorizzazione all'amministrazione degli istituti ospedalieri di Verona ad istituire una scuola per infermieri professionali . . . . Pag. 2519

Ministero dell'interno:

Ricompensa al merito civile . . . . Pag. 2519

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 2519

Autorizzazione alla provincia di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 2519

Autorizzazione al comune di Capitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 2519

Autorizzazione al comune di Cagnano Amiterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 2519

Autorizzazione al comune di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 2519

Autorizzazione al comune di Marina di Gioiosa Jonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 2519

Autorizzazione al comune di S. Procopio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 2519

Ministero delle finanze:

Restituzioni applicabili dal 15 dicembre 1971 al 31 gennaio 1972 a norma di Regolamenti (CEE), ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 121/67 (settore carni suine), esportati verso i Paesi terzi . . . . Pag. 2520

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1971 al 31 gennaio 1972, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1491/71 e n. 2212/71, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), esportati verso i Paesi terzi . . . . . . Pag. 2523

Restituzioni applicabili dal 6 gennaio 1972 al 19 gennaio 1972, a norma del Regolamento (CEE) n. 24/72, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi . . . . . . Pag. 2523

Ministero del tesoro:
Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 2 febbraio 1968. Pag. 2524
Quarta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 9 ottobre 1967 . . . . . Pag. 2524
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2524
Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1972 . . . . Pag. 2525
Banca d'Italia: Situazione al 29 febbraio 1972 . Pag. 2526

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato . Pag. 2527
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ente autonomo « La Biennale di Venezia: Riapertura dei termini per la partecipazione al concorso pubblico per il posto di capo dei servizi di ragioneria . . . . Pag. 2527
Ministero della pubblica istruzione:
Concorso riservato, per titoli ed esami, a centonovantuno posti di operaio permanente di 1ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici . . . . Pag. 2527
Concorso riservato, per titoli, a centosei posti di operaio permanente di 3ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici. Pag. 2530
Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese . . Pag. 2532

REGIONI

Regione Abruzzo:
LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1972, n. **1.**
Istituzione dei tributi propri della Regione . . Pag. 2533
LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1972, n. **2.**
Bilancio di previsione della regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 1972 . . . . Pag. 2536

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 10 *dicembre* 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1972
registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 188

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PIVOVAROV Vassili Zakharovic, nato nel 1912 a Grosni (U.R.S.S.). — Fuggito da un campo di concentramento si arruolò nelle locali formazioni partigiane dimostrandosi in numerose azioni valoroso combattente. Al comando di una pattuglia di partigiani guidava brillantemente l'attacco ad un deposito nemico. Allorché l'ardita impresa stava per concludersi vittoriosamente, contrattaccato da ingenti forze avversarie sopraggiunte, impegnava a lungo da solo con sangue freddo e sprezzo del pericolo l'avversario, permettendo il ripiegamento del proprio reparto con tutti i feriti. Nella generosa azione, ferito e catturato, trovava gloriosa morte. — Appennino Piacentino, 15 settembre 1944-21 novembre 1944.

(3683)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1971, n. **1394.**

Istituzione in Las Palmas e in Santa Cruz de Tenerife (Spagna) rispettivamente di un consolato e di un vice consolato di 2ª categoria e soppressione del consolato di 2ª categoria in Santa Cruz de Tenerife e del vice consolato di 2ª categoria in Las Palmas.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di 2ª categoria in Santa Cruz de Tenerife (Spagna) ed il vice consolato di 2ª categoria in Las Palmas (Spagna) sono sopppressi.

Art. 2.

E' istituito in Las Palmas (Spagna) un consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Madrid e con la seguente circoscrizione territoriale: le isole Canarie con esclusione dell'isola di Tenerife.

Art. 3.

E' istituito in Santa Cruz de Tenerife (Spagna) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di 2ª categoria in Las Palmas e con la seguente circoscrizione territoriale: l'isola di Tenerife.

Art. 4.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° marzo 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1971

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 172. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1971, n. **1395.**

Istituzione in Kobe-Osaka (Giappone) di un consolato di 2ª categoria e soppressione del vice consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Kobe-Osaka (Giappone) alle dipendenze dell'ambasciata in Tokyo, è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Kobe-Osaka (Giappone) un consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato ad occidente delle provincie di Toyama, Fukui ed Aichi comprese.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° marzo 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1971

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 170. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1971, n. **1396.**

Soppressione dei consolati di 2ª categoria in La Paz (Bolivia) e in Santo Domingo (Repubblica Dominicana).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

I consolati di 2ª categoria in La Paz (Bolivia) e in Santo Domingo (Repubblica Dominicana) sono soppressi.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° marzo 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1971

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 169. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1971, n. **1397.**

Soppressione del consolato di 2ª categoria in Saigon (Vietnam).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30, 42 e 214 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Il consolato di 2ª categoria in Saigon (Vietnam) è soppresso a decorrere dal 1° marzo 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1971

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 171. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1971, n. **1398.**

Integrazione dell'art. 30 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'amministrazione postale telegrafica;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, con cui venne approvato il regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 30 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è aggiunto il seguente comma:

« Potranno, inoltre, essere messe in vendita, in relazione alle esigenze del piano regolatore della meccanizzazione postale, buste per lettere, col francobollo già impresso, di formato standardizzato senza alcun onere aggiuntivo per l'utente e con eventuale tariffa preferenziale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — BOSCO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 160. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1971, n. **1399.**

Autorizzazione all'Automobile club di Modena ad acquistare un immobile.

N. 1399. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Modena viene autorizzato ad acquistare in proprietà dall'ingegnere Domenico Rabino, per il prezzo di L. 6.750.000, la porzione di fabbricato compresa nello stabile di nuova costruzione sito in Modena alla via Emilia ovest, angolo via S. Cataldo, costituita da un locale posto al piano terra, esteso mq. 47, individuato nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 2958, sezione Forese, foglio n. 84, mappale 21357/sub 1.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 158. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1971, n. **1400.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1400. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dai minori Pasquini Carla e Maria (autorizzati dal Tribunale di Lucca), al complessivo convenuto prezzo di L. 33.000.000, parte di un fabbricato, costituito, a piano terreno, da due terrazze rialzate, ingresso, sala e quattro stanze; al piano superiore, da sei stanze, da due bagni, da un gabinetto con doccia e da una terrazza, sito al lido di Camaiore, via Cardinale Pellegrinetti n. 8/10, da destinare a soggiorno a mare dei soci dell'A.N.C.R.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 154. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **96.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 96. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato, consistente nella somma di L. 4.000.000 (quattromilioni), disposto dal sig. Gian Luigi De Dominici, in favore dei mutilatini di Don Gnocchi, con testamento olografo del 30 luglio 1967, pubblicato il 20 febbraio 1969 per atti del dott. Giuseppe Fossati, notaio in Milano (n. 10667 di rep. n. 1581 di racc.) registrato in Gallarate il 6 marzo 1969 al n. 684, vol. 209 atti pubblici.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 153. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1972, n. **97.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 97. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato, consistente in numero diecimila azioni « Montedison », disposto dalla signora Margherita Maria Angela (o Margherita) Rigamonti, con testamento pubblico a rogito dott. Ambrogio Ronconi, notaio in Milano, con atto recante il n. 210 di repertorio alle ultime volontà, registrato il giorno 27 gennaio 1969 con il n. 63431 di repertorio e n. 10483 di raccolta, registrato in Milano il 5 febbraio 1969 col n. 2521 71/M serie *F*.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 152. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. **98.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 98. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato — consistente nella nuda proprietà di due diciottesimi di titoli, azioni, denaro e quant'altro depositato presso la sede di Roma dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino (gravato dell'usufrutto in favore della sorella della *de cuius*) — disposto dalla signora Serena Manfredina Maria Clara, in favore dell'Opera mutilatini di Don Gnocchi, con testamento pubblico in data 10 dicembre 1968, attivato il 13 gennaio 1970 per atto a rogito del dottore Andrea Jemma, notaio in Roma (n. 6421 di rep.; n. 1446 di racc.) registrato a Roma il 15 gennaio 1970 col n. 731, vol. 1925, serie *b*.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 151. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1972.

Conferma del presidente dell'Opera Sila - ente di sviluppo in Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli enti di sviluppo, con il quale l'Opera per la valorizzazione della Sila, istituita con legge 31 dicembre 1947, n. 1629 e trasformata in ente di sviluppo con la citata legge 14 luglio 1965, n. 901, ha assunto la denominazione di Opera Sila - ente di sviluppo in Calabria;

Visti gli articoli 3 e 11 del detto decreto 14 febbraio 1966, n. 257, concernenti la nomina dei presidenti degli enti di sviluppo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, con il quale il dott. Leonardo Cribari è stato nominato presidente dell'Opera suddetta per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo avvenuta il 25 luglio 1967;

Considerato che il quadriennio di carica di presidente dell'Opera Sila - ente di sviluppo in Calabria del dottor Leonardo Cribari è scaduto il 24 luglio 1971;

Ritenuta l'opportunità di confermare nella carica di presidente del menzionato ente di sviluppo il dottor Leonardo Cribari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Leonardo Cribari è confermato presidente dell'Opera Sila - ente di sviluppo in Calabria per il quadriennio decorrente dal 25 luglio 1971.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1972

LEONE

ANDREOTTI — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1972
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 288

(5414)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Irpina.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Altavilla Irpina (Avellino) — al quale la legge assegna 20 membri — è risultato composto, dopo le elezioni del 13 giugno 1971, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento dell'amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 18 e 25 settembre 1971 e 10 ottobre 1971 si concludevano con esito negativo.

Il prefetto, allora, con lettera 11 ottobre 1971 — notificata a tutti i consiglieri — richiamava l'attenzione di quell'amministrazione comunale sulla necessità di procedere alla riconvocazione del consiglio comunale al fine di provvedere alla nomina del sindaco e della giunta, attesa, anche l'urgenza di assicurare il fondamentale adempimento della deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 entro i termini fissati dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 20 ottobre 1971 il consiglio comunale provvedeva soltanto alla surrogazione di un consigliere deceduto.

Allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto 21 ottobre u.s. n. 4065, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 28 e 29 ottobre 1971 si concludevano con esito negativo.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 30 ottobre u.s., n. 4065, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Altavilla Irpina in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 3 dicembre 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Irpina (Avellino) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Raffaele Sbrescia, in servizio presso la prefettura di Avellino.

Roma, addì 4 marzo 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Altavilla Irpina (Avellino) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 3 dicembre 1971;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Altavilla Irpina (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Sbrescia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1972

LEONE

RUMOR

(5241)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1971.

Sostituzione del segretario del comitato per l'esame dei ricorsi avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31 concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il proprio decreto 4 luglio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968, concernente la costituzione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori dei fiori e piante ornamentali, di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 26 giugno 1970 con il quale il direttore di divisione dott. Michele Di Chio è stato nominato segretario del predetto comitato;

Considerata l'opportunità di sostituire il segretario del predetto comitato dott. Michele Di Chio, passato ad altro incarico, con il direttore di sezione dott. Guglielmo Costantini;

Decreta:

In sostituzione del dott. Michele Di Chio, le funzioni di segretario del comitato per l'esame dei ricorsi avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari previsto dalla legge 25 gennaio 1966, n. 31, saranno disimpegnate dal direttore di sezione dottor Guglielmo Costantini.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1971

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1972
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 175

(4684)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1971.

Autorizzazione al comune di Trinitapoli a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 9 marzo 1968, n. 6, del comune di Trinitapoli;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Foggia approva la deliberazione comunale riguardante assunzione di un mutuo di lire 57.451.000 per la costruzione di un edifisio da adibire a sede della pretura di Trinitapoli;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Trinitapoli un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Nicola Tammeo il comune di Trinitapoli è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 57.451.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Trinitapoli un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 4.308.000 annuo (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 57.451.000) (cinquantasettemilioniquattrocentocinquantunomila) da contrarre ai sensi dell'art. 1 per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1970.

Il mutuo dovrà esere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Trinitapoli il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 27 dicembre 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1972
Registro n. 9 Grazia e giustizia, foglio n. 389

(4631)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1972.

Costituzione del collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.);

Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme per la ristrutturazione del C.N.E.N.;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1970, con il quale ai sensi dell'art. 9 della legge n. 933 del 1960 sopracitata, è stato nominato il collegio dei revisori dei conti del predetto comitato per il triennio 17 dicembre 1969-16 dicembre 1972;

Viste le modifiche introdotte dall'art. 10 della legge n. 1240 del 1971 per quanto concerne la composizione, la durata e i compiti affidati al collegio dei revisori dei conti del C.N.E.N.;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla ricostituzione del collegio predetto in armonia con il disposto della norma di cui al citato art. 10;

Viste le designazioni effettuate dal Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare, per il quinquennio 1972-1976, è composto come segue:

Membri effettivi:

D'Alessandria dott. Mario, ispettore generale capo, in rappresentanza del Ministero del tesoro, presidente;

Morgetano dott. Fernando, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Cimino dott. Aniello, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Membri supplenti:

Guarino dott. Giuseppe, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Latino dott. Luigi, ispettore capo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Roma, addì 8 febbraio 1972

Il Ministro: GAVA

(4710)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1972.

Designazione di istituti finanziari autorizzati a concedere mutui per integrazione di bilanci comunali e provinciali per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 novembre 1971, n. 952, recante norme per il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per l'anno 1971 ed, in particolare, l'art. 1 il quale prevede che le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 420, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, sono prorogati per l'anno 1971;

Visto l'art. 2, sesto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 56, il quale ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari all'uopo designati, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, ad accettare, ai fini della legge stessa, a garanzia dei mutui concessi ai comuni ed alle provincie a pareggio bilancio, delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, sulla addizionale provinciale alla detta imposta, sulla imposta di famiglia e sulla compartecipazione all'imposta generale sull'entrata;

Visto il proprio precedente decreto n. 414050 in data 11 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1969, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 107, con il quale furono designati vari Istituti di credito ad effettuare le suddette operazioni di mutuo per gli anni 1969-1970.

Ritenuto che gli istituti finanziari, designati con il citato decreto n. 414050 in data 11 agosto 1969, possono essere riconfermati ai fini dell'applicazione della legge 12 novembre 1971, n. 952;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha espresso il proprio avviso in ordine agli istituti finanziari da designare per i fini previsti dalla ripetuta legge 12 novembre 1971, n. 952;

Decreta:

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, le Casse di risparmio italiane, il Monte dei Paschi di Siena, l'Istituto bancario San Paolo di Torino, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, i Monti di Credito su pegno di 1ª categoria, l'Istituto centrale delle banche popolari italiane, la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza), sono designati a concedere mutui alle provincie ed ai comuni, che possono ottenerne l'autorizzazione, per fronteggiare il disavanzo economico dei propri bilanci per l'anno 1971, ai sensi dello art. 1 della legge 12 novembre 1971, n.. 952.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 256

(4777)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1972.

Riconoscimento dell'idoneità dei certificati per il whiskey irlandese di origine della Repubblica d'Irlanda.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che dispone che le acqueviti importate debbono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1956, n. 1019, che stabilisce la certificazione occorrente per l'attestazione dei requisiti relativi alle acqueviti di provenienza estera;

Considerato che le autorità irlandesi hanno comunicato che le dogane irlandesi, proposte al rilascio della certificazione di cui al citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019, possono soltanto dichiarare che il Whiskey irlandese è conforme ai requisiti stabiliti dalla legge irlandese;

Tenuto conto che il complesso delle disposizioni riguardanti le acqueviti *contenute nella legge della Repubblica d'Irlanda relativa alla produzione e magazzinaggio di bevande spiritose irlandesi* sono conformi a quanto stabilito dalle vigenti norme italiane sulla stessa materia;

Considerato che la legge irlandese non fa cenno nè al grado alcoolico di whiskey nè al valore delle tolleranze normali nella composizione delle acqueviti;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti certificati sono idonei ad attestare che il *whiskey irlandese di origine della Repubblica d'Irlanda, qualunque sia la sua provenienza,* risponde ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019, e dal decreto ministeriale 19 luglio 1969 concernente la determinazione delle tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti:

1) il certificato rilasciato dalle autorità doganali irlandesi espressamente per acqueviti destinate all'Italia con le seguenti indicazioni:

nominativo e sede dell'esportatore;

nominativo e sede del destinatario italiano;

denominazione e marchio del prodotto;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri e idrati, ovvero in galloni;

gradazione alcoolica espressa in proof gallons-Strength;

attestazione che il *Whiskey irlandese coperto dal certificato è in conformità alla legge della Repubblica d'Irlanda relativa alla produzione e magazzinaggio delle bevande spiritose irlandesi;*

2) il certificato rilasciato alla ditta produttrice da uno degli analisti pubblici, di cui all'allegato *A* dal quale devono risultare:

a) il nominativo e la sede della ditta produttrice del whiskey irlandese da esportare in Italia;

b) la denominazione ed il marchio del prodotto;

c) l'esito dell'analisi con l'attestazione che le risultanze dell'analisi stessa si riferiscono al whiskey irlandese, prodotto dalla ditta di cui sub *a*) e che la bevanda in parola ha i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 19 luglio 1969 concernente le determinazioni delle tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti, emanato dalle competenti autorità italiane.

Tale certificato deve essere depositato presso gli uffici doganali italiani attraverso i quali avverrà l'importazione in Italia dell'acquavite di cui trattasi. Esso è valevole per tutte le partite di whiskey irlandese da introdursi in Italia prodotto dall'impresa indicata nel certificato medesimo;

3) la dichiarazione della ditta produttrice con l'indicazione:

a) della propria sede legale;

b) del nominativo del destinatario italiano;

c) della denominazione e del marchio del prodotto;

d) della descrizione della partita di whiskey irlandese da esportare;

e) delle risultanze dell'analisi;

f) che il whiskey è prodotto dalla ditta stessa avendo i requisiti di cui al certificato previsto al punto 2) del presente articolo, al quale deve essere fatto chiaro riferimento.

Tale dichiarazione, che deve accompagnare ogni singola partita delle succitate acqueviti destinate all'Italia, deve essere vistata dalla camera di commercio irlandese competente territorialmente al rilascio dei certificati d'origine.

Art. 2.

Per attestare l'idoneità prevista dall'art. 1 occorrono tutti e tre i certificati contemplati dallo stesso articolo.

La gradazione alcoolica del whiskey irlandese deve essere compresa entro i limiti prescritti per le acqueviti di produzione italiana.

Qualora, su richiesta dell'interessato, i competenti uffici doganali italiani effettuino l'analisi della partita di whiskey irlandese che si intende introdurre in Italia, ai fini dell'accertamento dei limiti di tolleranza stabiliti dal decreto ministeriale 19 luglio 1959 e della gradazione alcoolica del prodotto, è sufficiente, per l'attestazione dell'idoneità di cui sopra, il certificato previsto al n. 1 dell'art. 1 del presente decreto, nel caso di esito positivo del risultato dell'analisi stessa.

Art. 3.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di richiedere il controllo previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019.

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo trenta giorni dalla data della pubblicazione stessa.

Roma, addì 10 febbraio 1972

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
BIAGIONI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

ALLEGATO *A*

Elenco degli analisti pubblici irlandesi abilitati al rilascio dei certificati per il whiskey

Nome	Indirizzo
Dr. F. Hill	- City Laboratory - 10, Cornmarket - Dublin, 3
Dr. P. P. Donovan	- Public Analist Laboratory - Calway Regional Hospital - Galway

Visto, p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
BIAGIONI

(4711)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1950 con cui si è provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Gorizia;

Viste le note n. 3433/I-B in data 23 aprile 1971 e numero 10799 in data 22 dicembre 1971 con cui l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Gorizia ha comunicato che la locale associazione sindacale Intersind ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione, in sostituzione del dott. Mario Fumato, il sig. Luciano Zuttion;

Decreta:

Il sig. Luciano Zuttion è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Gorizia, in sostituzione del dottor Mario Fumato.

Roma, addì 1° marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4709)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1972.

Modifiche ad alcune norme di attuazione della legge 27 gennaio 1968, n. 32, sulla vendita al pubblico degli alimenti surgelati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, concernente la vendita al pubblico degli alimenti surgelati;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1971 recanti norme di attuazione della citata legge 27 gennaio 1968, n. 32;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente l'elenco degli alimenti surgelati è così modificato:

punto 1. *a*):

ortaggi da radice e da tubero le cui parti commestabili sono sotto terra o a fior di terra;

ortaggi da frutti, da semi, da foglia e da fiore.

Interi, tagliati a pezzi, polpe e puree, succhi naturali e concentrati, estratti e bevande.

punto 2. *a*):

parti muscolari scheletriche con o senza annessi il grasso, le parti delle ossa, i tendini, i nervi ed i vasi sanguigni, naturalmente aderenti. Lingue, cervelli, trippe, fegati e cuori, anche in pezzi.

punto 2. *b*):

polli, tacchini, faraone, oche, anitre, piccioni, privi di penne, di zampe, di testa ed eviscerati; interi o in pezzi;

rigaglie di pollame;

uova di gallina sgusciate,

conigli, privi di pelle, di zampe ed eviscerati; interi o in pezzi.

Art. 2.

All'art. 4, punto *b*), del decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la vendita degli alimenti surgelati è aggiunto il seguente comma:

« E' consentita sino al 30 giugno 1973 l'utilizzazione di apparecchiature munite di un solo termometro tarato, con bulbo protetto disposto in corrispondenza del piano di massimo carico, il cui quadrante deve essere posto sul frontale dell'apparecchio in posizione di immediata visibilità ».

Art. 3.

L'art. 14, penultimo comma, del decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente i controlli alla produzione e alla vendita per il consumo degli alimenti surgelati e le modalità da osservare per il loro confezionamento e per l'etichettatura è sostituito dal seguente:

« Le operazioni relative alla etichettatura di cui sopra sono soggette a vigilanza da parte del veterinario che è responsabile della custodia delle confezioni e delle etichette tenute presso gli stabilimenti di produzione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1972

Il Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la sanità
VALSECCHI

(4627)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1972.

Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme di attuazione della legge 27 gennaio 1968, n. 32, sulla vendita al pubblico degli alimenti surgelati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, concernente la vendita al pubblico degli alimenti surgelati:

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1971, recanti norme di attuazione della citata legge 27 gennaio 1968, n. 32;

Decreta:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 17 del decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente i controlli alla produzione ed alla vendita per il consumo degli alimenti sur-

gelati e le modalità da osservare per il loro confezionamento e per l'etichettatura è prorogata al 31 dicembre 1972.

Il termine stabilito dall'art. 18 del decreto ministeriale citato nel comma precedente è prorogato al 30 giugno 1972.

Art. 2.

Il termine stabilito dall'art. 9 del decreto ministeriale concernente le norme sul trasporto degli alimenti surgelati è prorogato al 30 giugno 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la sanità
VALSECCHI

(4628)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1972.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi dei bovini » della provincia di Trento.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1970 con il quale il territorio della provincia di Trento venne riconosciuto « zona indenne da brucellosi dei bovini »;

Visti il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina ed i decreti ministeriali 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971, che recano modifiche al predetto decreto ministeriale 3 giugno 1968;

Vista la nota n. 272.17.2 del 24 gennaio 1972 con la quale il veterinario provinciale di Trento chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi dei bovini »;

Considerato che il già citato decreto ministeriale del 26 agosto 1970 può essere revocato sussistendo le condizioni previste dal decreto ministeriale 3 agosto 1970 perchè gli allevamenti già « indenni » acquisiscano la qualifica di « ufficialmente indenni da brucellosi dei bovini »;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 26 agosto 1970, citato in premessa, è revocato.

Art. 2.

Il territorio della provincia di Trento è dichiarato « Ufficialmente indenne da brucellosi dei bovini ».

Roma, addì 3 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(4624)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Ferrara, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 1° luglio 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Ferrara;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 1° luglio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Ferrara, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 19 ottobre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5123)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Avellino si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Avellino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 ottobre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5084)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1972.

Rinnovo della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati della industria;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1947, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Genova;

Vista la nota n. 10364 del 18 giugno 1971 con cui lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova rappresenta la necessità di rinnovare la composizione della commissione predetta e comunica, a tal fine, i nominativi designati dalle locali associazioni sindacali interessate;

Decreta:

La commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Genova è rinnovata come segue:

Bernardini dott. Tito, Carlini dott. Pier Francesco, Carosi dott. Giuseppe, Massucco rag. Lucio e Sciutto dott. Ernesto, in rappresentanza degli industriali;

Galante Antonio, Giardini Oscar, Mancinelli Giorgio, Paci Vittorio e Valbonesi Raoul, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Roma, addì 8 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4708)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1972.

Autorizzazione al consorzio agrario provinciale di Parma ad ampliare la succursale del magazzino generale sita in località Cornocchio del comune di Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 17 settembre 1949, 2 maggio 1950, 18 febbraio 1961, 14 agosto 1964 e 20 giugno 1968, con i quali il consorzio agrario provinciale di Parma è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Parma, via Fratti n. 7, e succursale in alcune località della provincia di Parma;

Vista l'istanza in data 21 ottobre 1971, con la quale il consorzio suddetto ha chiesto di essere autorizzato ad ampliare con un fabbricato da adibire a deposito formaggi, la succursale sita in località Cornocchio del comune di Parma ed a ricevere merci varie nazionali e nazionalizzate nei locali della stessa succursale precedentemente utilizzati per il deposito del solo formaggio;

Vista la deliberazione n. 360 del 26 ottobre 1971, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio agrario provinciale di Parma è autorizzato ad ampliare la succursale del proprio magazzino generale sita in località Cornocchio del comune di Parma, con un fabbricato della superficie di mq. 3513, suddiviso internamente in dodici locali, meglio descritto nella planimetria e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detto fabbricato possono essere depositati formaggi di produzione nazionale e nazionalizzati;

Art. 2.

Il predetto consorzio è altresì autorizzato a ricevere merci varie nazionali e nazionalizzate nei locali della stessa succursale precedentemente utilizzati per il deposito di solo formaggio.

Art. 3.

Per le operazioni di deposito effettuate nel fabbricato di cui all'art. 1 del presente decreto e in tutti i rimanenti locali della succursale sopracitata si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che il consorzio agrario provinciale di Parma è tenuto a prestare per l'esercizio del magazzino generale e delle sue succursali è elevato da L. 4.000.000 (quattromilioni) a L. 6.000.000 (seimilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(4626)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1972.

Determinazione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito esclusivamente a percentuale, dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *a*) e *b*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante la norma di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, trattorie e ristoranti) della provincia di Ferrara sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° gennaio 1971.

Roma, addì 11 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale, dipendente da pubblici esercizi (bars, caffè, ristoranti e trattorie) della provincia di Ferrara.

Caffè e bar - Camerieri dipendenti da:

Esercizi di 1ª e 2ª categoria	Esercizi di 3ª categoria	Esercizi di 4ª categoria	Età
98.500	94.400	83.900	dai 18 anni in poi
68.600	65.300	59.200	dai 16 ai 18 anni
49.300	46.400	41.200	dai 14 ai 16 anni
Ristoranti e trattorie - 1° cameriere			
115.400	109.500	98.000	dai 18 anni in poi
81.100	77.200	70.500	dai 16 ai 18 anni
60.700	57.400	53.300	dai 14 ai 16 anni
Ristoranti e trattorie - 2° cameriere			
95.600	88.200	79.700	dai 18 anni in poi
61.500	56.500	52.400	dai 16 ai 18 anni
41.600	40.600	37.200	dai 14 ai 16 anni

Note:

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, si intendono riferite ad un orario di lavoro di otto ore giornaliere e sono comprensive della quota di gratifica natalizia, tredicesima mensilità, delle festività retribuite, della quattordicesima mensilità, di uno scatto di anzianità nonchè del valore del vitto e dell'alloggio.

Per il personale eventualmente retribuito a giornata, il salario medio giornaliero sarà quello risultante dall'importo medio mensile diviso per ventisei.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(4630)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 11 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(4529)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Proroga al 31 maggio 1972, nella provincia di Sassari, del termine di presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio d'oliva prodotto nella campagna 1971-72.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1972, con il quale, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio d'oliva della campagna 1971-72;

Vista la richiesta pervenuta in data 1° febbraio 1972 dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Sassari per una proroga al 31 maggio 1972 del termine di presentazione delle domande di cui sopra, fissato con il citato decreto al 30 aprile 1972;

Considerato che la predetta richiesta è stata avanzata per il ritardo verificatosi nella provincia, in dipendenza della produzione particolarmente abbondante, delle operazioni di raccolta e di molitura delle olive della campagna 1971-72;

Ritenuto che sussistono giustificati motivi per accordare la proroga richiesta;

Decreta:

Nella provincia di Sassari, il termine di presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto nella campagna 1971-72 è prorogato al 31 maggio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(5240)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Moto attrezzi Castelfranco Veneto M.A.C. S.p.a. di Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Moto attrezzi Castelfranco Veneto M.A.C., S.p.a. di Castelfranco Veneto (Treviso) per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 8 febbraio 1972 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Moto attrezzi Castelfranco Veneto M.A.C., S.p.a. di Castelfranco Veneto (Treviso), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5243)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Eboli ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.72/3, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Eboli (Salerno) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(4662)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Macerata ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.44.3, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Macerata è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(4663)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Legnano ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8.II 49/24, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Legnano è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(4664)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di La Spezia ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.39/1, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di La Spezia è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(4665)

Autorizzazione all'amministrazione degli istituti ospedalieri di Verona ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.90/6, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli istituti ospedalieri di Verona è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso il Centro clinicizzato di Borgo Roma.

(4666)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al merito civile

Con decreto del 10 settembre 1971, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia di bronzo al merito civile in favore di Tindaro Pontillo, con la seguente motivazione:

Accortosi della rottura di una rotaia, all'altezza di un passaggio a livello incustodito, con pronta determinazione ed ammirevole senso di abnegazione, andava incontro, lungo la linea ferroviaria, ad un convoglio che stava per sopraggiungere, facendo sì che il macchinista frenasse il treno in tempo (Vasto-Ponte di Vasto: km. 410 + 261, il 17 gennaio 1963).

(4535)

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, la provincia di Catania viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.360.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5285)

Autorizzazione alla provincia di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, la provincia di Palermo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.985.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5286)

Autorizzazione al comune di Capitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Capitignano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.913.214, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5287)

Autorizzazione al comune di Cagnano Amiterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Cagnano Amiterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.779.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5288)

Autorizzazione al comune di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Laganadi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.514.887, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5289)

Autorizzazione al comune di Marina di Gioiosa Jonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.370.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5290)

Autorizzazione al comune di S. Procopio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di S. Procopio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.847.086, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5291)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 15 dicembre 1971 al 31 gennaio 1972 a norma di Regolamenti (CEE), ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 121/67 (settore carni suine), esportati verso i Paesi terzi.

Dal 15 *dicembre* 1971 *al* 31 *dicembre* 1971 *a norma del Regolamento* (*CEE*) *n.* 2630/71

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso netto
01.03	Animali vivi della specie suina:	
	A. delle specie domestiche:	
	II. altri:	
	ex b) non nominati con un peso minimo di 30 kg:	
	— per le esportazioni fino al 31 gennaio 1972 . . .	10,88
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	III. della specie suina:	
	a) domestica:	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna:	
	— per le esportazioni fino al 31 gennaio 1972	14,15
	5. Pancette (ventresche), anche in parti:	
	— per le esportazioni fino al 31 gennaio 1972	12,31
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
	A. Lardo:	
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5,94
	II. secco o affumicato	6,93
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:	
	B. della specie suina domestica:	
	I. Carni:	
	a) salate o in salamoia:	
	5. Pancette (ventresche), anche in parti:	
	— per le esportazioni fino al 31 gennaio 1972	12,31
	ex 6. altre:	
	« Wiltshire-bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	27,00
	b) secche o affumicate:	
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	50,00
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	24,20
	ex 6. altre:	
	Prosciutto, lombata e spalla senza osso e coppa, anche in parti . .	50,00
15.01	Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso:	
	A. Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi:	
	II. altri (*c*)	4,20
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate al consumo umano:	
	A. di fegato	11,20
	B. altri (*b*) (*c*):	
	I. Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	45,00
	II. non nominati	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso netto
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
	A. di fegato:	
	II. altre	14,20
	B. altre:	
	III. non nominate:	
	a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
	1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine (c):	
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,30
	bb) Spalle, anche in parti	37,30
	cc) altre	20,00
	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine (c)	10,00
	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine	5,00

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, *senza testa*, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon » definiti come sopra, senza spalla e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.

(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(*c*) La restituzione è concessa soltanto ai prodotti che, dall'analisi effettuata conformemente ai metodi previsti nell'allegato II del Regolamento (CEE) n. 1438/70 (*G.U.* CEE n. 160/L del 22 luglio 1970), rispondono alle condizioni stabilite dall'allegato alla circolare a stampa n. 567 del 29 agosto 1970 (prot. n. 11610/42/XIV).

Dal 1° gennaio 1972 al 31 gennaio 1972 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2630/71 e n. 2854/71

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso netto
01.03	Animali vivi della specie suina:	
	A. delle specie domestiche:	
	II. altri:	
	ex b) non nominati con un peso minimo di 30 kg:	
	— per le esportazioni fino al 31 gennaio 1972	10,88
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	III. della specie suina:	
	a) domestica:	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna:	
	— per le esportazioni fino al 31 gennaio 1972	14,15
	5. Pancette (ventresche), anche in parti:	
	— per le esportazioni fino al 31 gennaio 1972	12,31
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili, non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:	
	A. Lardo:	
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5,94
	II. secco o affumicato	6,93

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso netto
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	
	B. della specie suina domestica:	
	I. Carni:	
	a) salate o in salamoia:	
	5. Pancette (ventresche), anche in parti:	
	— per le esportazioni fino al 31 gennaio 1972	12,31
	ex 6. altre:	
	« Wiltshire-bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	27,00
	b) secche o affumicate:	
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	50,00
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	24,20
	ex 6. altre:	
	Prosciutto, lombata e spalla senza osso e coppa, anche in parti	50,00
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:	
	A. Strutto ed altri grassi di maiale:	
	II. altri (*c*)	4,20
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate al consumo umano:	
	A. di fegato	11;20
	B. altri (*b*) (*c*):	
	I. Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	45,00
	II. non nominati	30,00
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
	A. di fegato:	
	II. altre	14,20
	B. altre:	
	III. non nominate:	
	a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
	1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine (*c*):	
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,30
	bb) Spalle, anche in parti	37,30
	cc) altre	20,00
	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine (*c*)	10,00
	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine	5,00

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.

Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon » definiti come sopra, senza spalla e senza prosciutto.

Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.

(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(*c*) La restituzione è concessa soltanto ai prodotti che, dall'analisi effettuata conformemente ai metodi previsti nell'allegato II del Regolamento (CEE) n. 1438/70 (*G.U.* CEE n. 160/L del 22 luglio 1970), rispondono alle condizioni stabilite dall'allegato alla circolare a stampa n. 567 del 29 agosto 1970 (prot. n. 11610/42/XIV).

(2273)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1971 al 31 gennaio 1972, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1491/71 e n. 2212/71, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), esportati verso i Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
		u.c./unità
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. Uova di volatili da cortile:	
	a) uova da cova (*a*)	0,0100
		u.c./kg
	b) altre	0,1241
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova:	
	I. Atti a usi alimentari:	
	a) uova sgusciate:	
	1. essiccate	0,4015
	2. altre	0,1099
	b) giallo d'uova:	
	1. liquido	0,1932
	2. congelato	0,2064
	3. essiccato	0,4072

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce solo le uova di volatili da cortile rispondenti alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(2276)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 6 gennaio 1972 al 19 gennaio 1972, a norma del Regolamento (CEE) n. 24/72, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare della restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	B. Non denaturati:	
	I. Zuccheri bianchi	
	II. Zuccheri greggi:	
	- zuccheri canditi (1)	3,13 (2)
	- altri	—

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento (CEE) n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la *restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione* applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(2277)

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 2 febbraio 1968.

Si rende noto che il giorno 19 aprile 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sessanta serie non ancora estratte, degli speciali certificati di credito 5,50%, emessi per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in base al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 2 febbraio 1968.

Il successivo giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di dieci serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1972.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1972

(4995)

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 9 ottobre 1967.

Si rende noto che il giorno 19 aprile 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle quarantatre serie non ancora estratte, degli speciali certificati di credito 5,50 %, emessi per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in base al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 9 ottobre 1967.

Il successivo giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quarta estrazione di sei serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1972.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1972

(4734)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Corso dei cambi del 29 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,55	582,55	582,40	582,55	582,50	582,72	582,90	582,55	582,55	582,50
Dollaro canadese	584 —	584 —	585 —	584 —	583,20	584,30	584,60	584 —	584 —	584 —
Franco svizzero	151,43	151,43	151,20	151,43	151,10	151,42	151,41	151,43	151,43	151,40
Corona danese	83,58	83,58	83,80	83,58	83,80	83,60	83,625	83,58	83,58	83,55
Corona norvegese	88,37	88,37	88,35	88,37	88,30	88,35	88,35	88,37	88,37	88,36
Corona svedese	122,19	122,19	122 —	122,19	121,90	122,20	122,20	122,19	122,19	122,15
Fiorino olandese	182,14	182,14	182,20	182,14	182,30	182,13	182,10	182,14	182,14	182,14
Franco belga	13,2475	13,2475	13,2625	13,2475	13,25	13,25	13,2575	13,2475	13,24	13,25
Franco francese	116 —	116 —	116,03	116 —	115,60	116,01	116,02	116 —	116 —	116 —
Lira sterlina	1525,35	1525,35	1526 —	1525,35	1523,60	1525,74	1526,10	1525,35	1525,35	1525,35
Marco germanico	183,86	183,86	183,90	183,86	183,70	183,90	183,95	183,86	183,86	183,85
Scellino austriaco	25,2680	25,2680	25,28	25,2680	25,25	25,27	25,2825	25,2680	25,26	25,24
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,64	21,65	21,60	21,64	21,63	21,65	21,65	21,65
Peseta spagnola	9,0275	9,0275	9,03	9,0275	9 —	9,02	9,03	9,0275	9,02	9 —

Media dei titoli del 29 marzo 1972

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	99,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
» 5 % (Ricostruzione)	93,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,75
» 5 % (Città di Trieste)	94,20
» 5 % (Beni esteri)	94,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,50
» 5,50 % » » 1968-83	92,30
» 5,50 % » » 1969-84	93,675
» 6 % » » 1970-85	98,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,80
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,75
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,25
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 marzo 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	582,725
Dollaro canadese	584,30
Franco svizzero	151,42
Corona danese	83,602
Corona norvegese	88,36
Corona svedese	122,195
Fiorino olandese	182,12
Franco belga	13,252
Franco francese	116,01
Lira sterlina	1525,725
Marco germanico	183,905
Scellino austriaco	25,275
Escudo portoghese	21,64
Peseta spagnola	9,029

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1972

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1972, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 29 febbraio 1972			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1971			18.647		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	1.437.757			
	residui	263.205			
	Totale		1.700.962		
Accensione di prestiti	competenza	1.133			
	residui	—			
	Totale		1.133		
Spese correnti	competenza			1.063.905	
	residui			162.591	
	Totale				1.226.496
Spese in conto capitale	competenza			25.777	
	residui			15.382	
	Totale				41.159
Rimborso di prestiti	competenza			1.637	
	residui			2.224	
	Totale				3.861
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		1.655.981		1.436.068	
Conti correnti		4.556.206		4.950.757	
Incassi da regolare		1.299.058		1.192.140	
Altre gestioni		3.685.122		3.061.048	
	Totale		11.196.367		10.640.013
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		98		16.792	
Pagamenti da regolare		25.027		143.723	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		357.492		437.987	
Altri crediti		2.606.951		3.380.126	
	Totale		2.989.568		3.978.628
	Totale complessivo		15.906.677		15.890.157
Fondo di cassa al 29 febbraio 1972					16.520
	Totale a pareggio		15.906.677		15.906.677

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 29 febbraio 1972 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		16.520	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	16.970		
Pagamenti da regolare	390.549		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.434.243		
Altri crediti	2.583.626		
Totale crediti		4.425.388	
In complesso			4.441.908
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	6.567.520		
Conti correnti	3.027.769		
Incassi da regolare	302.339		
Altre gestioni	1.024.435		
Totale debiti			10.922.063
Situazione del Tesoro (passività)			6.480.155

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 29 febbraio 1972 L. 247.721 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(5464)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA — SITUAZIONE AL 29 FEBBRAIO 1972 — PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Parziale	Importo
Oro	L		1.802.470.969.373
Cassa	»		41.506.766.161
Portafoglio su piazze italiane			
— risconto alle Aziende di credito	L	6 712 649 936	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	6.712.649.936
Anticipazioni			
— in conto corrente	L	614 289 605 126	
— a scadenza fissa	»	—	614.289.605.126
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		3.702.296.992
Ufficio Italiano Cambi			
— conto corrente ordinario	L	2.406 669 126 813	
— conti speciali	»	494 175 578 224	2.900.844.705.037
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.065.802.506.154
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		1.215.501.986.664
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		268.189.062.923
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		4.335.806.588.901
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L	213 446 760.614	
— altre attività	»	169 604 101.024	383.050.861.638
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		84.499.494.097
Spese dell'esercizio	»		20.224.173.250
			13.081.601.666.253
Impegni			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L		920.638.935.903
Depositi			
— a garanzia	L	2 116 489 930 418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	3 524.513.335 000	
— altri	»	1.556.074.122 188	7.197.077.387.606
Depositari di titoli e valori	L.		2.074.074.105
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.755.612.916
TOTALE	L		21.203.147.676.783

PASSIVO

Voce		Parziale	Importo
Circolazione	L.		6.651.060.670.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		90.510.685.807
Depositi in conto corrente liberi	»		129.400.442.400
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		598.947.876.329
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L	4 112 000 144.580	
— altri	»	125.201.747	4.112.125.346.327
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L	82 403.093.155	
— altri	»	2 883.285.163	85.286.378.318
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L	411 772.485.069	
— altri	»	48 447.447.514	460.219.932.583
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		70.938.546.222
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		31.485.082.910
Fondi diversi accantonati	»		408.669.518.726
Partite varie passive	»		362.804.127.129
Capitale sociale	L	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	16 613.452.613	
Fondo di riserva straordinario	»	14.383.359.348	31.296.811.961
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	L.		25.632.264.500
Rendite dell'esercizio	»		23.223.983.041
			13.081.601.666.253
Impegni	»		920.638.935.903
Depositanti	»		7.197.077.387.606
Titoli e valori presso terzi	»		2.074.074.105
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.755.612.916
TOTALE	L.		21.203.147.676.783

(5465)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere generale: PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 23 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 85, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visti gli articoli 8 e 76 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge del Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con il citato decreto del 23 giugno 1971, è così costituita:

Presidente:

Vetrano avv. Gaetano, presidente del Consiglio di Stato.

Componenti:

Pescatore prof. dott. Gabriele, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Potenza dott. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Tamburrino prof. dott. Giuseppe, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Nicolò prof. avv. Rosario, ordinario di diritto privato.

Il dott. Michele Vinicola, vice intendente di finanza, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incaricato delle funzioni di segretario della commissione.

L'onere per i lavori della commissione graverà sul cap. 1081 bilancio Tesoro, anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1972

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*: ANTONIOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1972
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 400

(5111)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO « LA BIENNALE DI VENEZIA »

Riapertura dei termini per la partecipazione al concorso pubblico per il posto di capo dei servizi di ragioneria

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria deliberazione n. 1077 del 4 dicembre 1971;

Visto il bando di concorso ad esso relativo per il conferimento del posto di capo dei servizi di ragioneria dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1972;

Visto che il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso è scaduto l'8 febbraio 1972;

Vista l'opportunità di riaprire i termini per dare all'ente una maggiore possibilità di diffusione del bando di concorso;

Con i poteri conferitigli dal decreto interministeriale 5 gennaio 1971;

Delibera:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il conferimento del posto di capo dei servizi di ragioneria dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » è prorogato al 7 maggio 1972.

Il commissario straordinario: LONGO

(5112)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli ed esami, a centonovantuno posti di operaio permanente di 1ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, con il quale è stata fissata la pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1964, con il quale, a decorrere dal 29 marzo 1961, sono state fissate, tra l'altro, le nuove piante organiche degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, con il quale è stato rettificato il precedente decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1964;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 784;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, ed in particolare gli articoli 13 e 22;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078, 1079;

Tenuto conto della riserva disposta dalle leggi che regolano le assunzioni obbligatorie a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a centonovantuno posti di operaio permanente di 1ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, per le seguenti qualifiche:

	Numero dei posti
Aggiustatore meccanico	5
Buttero	9
Cameriere	8
Conducente di automezzi con patente di 3° grado	10
Conduttore di caldaie a vapore	2
Cuoco	8
Elettricista	10
Fabbro	3
Falegname	8
Giardiniere	58
Idraulico	8
Legatore di libri	4
Meccanico	5
Muratore	8
Preparatore specializzato di laboratori	25
Vivaista	20

Art. 2.

Riserva

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio universitario e degli istituti, policlinici e cliniche delle università in servizio nelle università, con qualifica anche salariale, con esclusione del personale assunto con specifici incarichi affidati alle università o agli istituti da parte di altri enti, che, nei tre anni anteriori alla data del 1° luglio 1968, abbia prestato comunque servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a centottanta giorni e in possesso del titolo di studio e dei requisiti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500 secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere inviata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, oltre alla qualifica per la quale intendono concorrere:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente al servizio od ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

h) l'idoneità fisica all'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente;

m) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione di qualsiasi sede.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa autenticata da un notaio o segretario comunale del comune di residenza. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dalla competente università, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Presentazione dei titoli

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che intendono presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che perverranno dopo il termine fissato dal precedente art. 3, non saranno presi in considerazione.

Art. 6.

Commissione esaminatrice - Prova di esame e valutazione dei titoli

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice.

Il grado di abilità professionale degli aspiranti sarà accertato mediante l'esecuzione di una prova d'arte o esperimento pratico, a seconda della qualifica richiesta per i posti da coprire.

La commissione esaminatrice esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati, assegnando a ciascuno un punteggio di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine professionale ed al rendimento.

La prova suddetta non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno quattordici ventesimi.

La commissione, inoltre, stabilirà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli suindicati, determinando in decimi i coefficienti relativi alla valutazione stessa. A tal fine l'amministrazione trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 5.

Il punteggio complessivo relativo alla valutazione dei titoli di ciascun candidato non potrà superare i dieci decimi.

Art. 7.

Presentazione dei titoli di precedenza o preferenza nella nomina

Entro il termine di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito in tal senso, gli aspiranti che intendano far valere i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, i documenti prescritti per dimostrarne il possesso.

Al fine dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti, ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e loro congiunti, e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre gli appositi certificati rilasciati, nelle forme prescritte, dalle competenti autorità.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria - Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso per ciascuna delle qualifiche ed in relazione al numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria dei vincitori sarà approvata a condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, ai sensi del successivo art. 9.

Il predetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, della graduatoria dei vincitori e di quella dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione - parte II. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposita comunicazione ministeriale con la quale saranno invitati a presentare, entro il termine perentorio di giorni trenta, i documenti sottoelencati:

1) titolo originale di compimento degli studi elementari o copia autentica dello stesso su carta da bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal comune di origine e di residenza.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, che attesti l'idoneità fisica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato di idoneità dell'aspirante deve contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto la capacità lavorativa, e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta bollata da L. 500 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo da L. 500.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva in bollo da L. 500.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco.

Dei documenti elencati i seguenti devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui all'art. 9:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri.

Anche tale certificato dovrà essere prodotto unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero della pubblica istruzione o presso altre amministrazioni dello Stato ed enti di qualsiasi natura.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ciascuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

I profughi dei territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio.

Art. 10.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina ad operaio di 1ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti della Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina e gli stessi saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1972
Registro n. 7 Pubblica istruzione, foglio n. 254

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigere su carta legale da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .), via . . . . . . n. . . cap . . . chiede di essere ammesso al concorso riservato a centonovantuno posti di operaio permanente di 1ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, per la seguente qualifica: . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . . . .;

c) non ha riportato condanne penali (2) . . . . .;

d) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito il . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

f) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3) . . . . .;

g) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) è disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualsiasi sede;

i) di appartenere alla seguente categoria (4) . . . .;

l) che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo: via . . . . cap . .

Data . . . .

Firma (5) . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne chiaramente i motivi.

(2) In caso contrario gli aspiranti debbono indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso.

(3) Da omettere in caso negativo; se affermativo indicare dettagliatamente l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione.

(4) Invalidi e categorie assimilate. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengono a dette categorie.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dello ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

(4680)

Concorso riservato, per titoli, a centosei posti di operaio permanente di 3ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, con il quale è stata fissata la pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1964, con il quale, a decorrere dal 29 marzo 1961 sono state fissate, tra l'altro, le nuove piante organiche degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, con il quale è stato rettificato il precedente decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1964;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 784;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, ed in particolare gli articoli 13 e 22;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078, 1079;

Tenuto conto della riserva disposta dalle leggi che regolano le assunzioni obbligatorie a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso riservato per titoli a centosei posti di operaio permanente di 3ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, per le seguenti qualifiche:

	Numero dei posti
Boscaiolo	4
Bracciante agricolo	8
Cameriere	7
Cuoco	5
Falegname	2
Giardiniere	32
Guardiano	2
Idraulico	2
Imbianchino	2
Manovale specializzato	25
Muratore	2
Preparatore di laboratorio in genere	5
Stalliere	10

Art. 2.

Riserva

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio universitario e degli istituti, policlinici e cliniche delle università in servizio nelle università, con qualifica anche salariale, con esclusione del personale assunto con specifici incarichi affidati alle università o agli istituti da parte di altri enti, che, nei tre anni anteriori alla data del 1° luglio 1968, abbia prestato comunque servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a centottanta giorni e in possesso del titolo di studio e dei requisiti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500 secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere inviata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, oltre alla qualifica per la quale intendono concorrere:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente al servizio od ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

h) l'idoneità fisica all'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente;

m) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione di qualsiasi sede.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa autenticata da un notaio o segretario comunale del comune di residenza. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dalla competente università, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Presentazione dei titoli

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che intendono presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che perverranno dopo il termine fissato dal precedente art. 3, non saranno presi in considerazione.

Art. 6.

Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli suindicati, determinando i coefficienti relativi alla valutazione stessa.

Art. 7.

Presentazione dei titoli di precedenza o preferenza nella nomina

Entro il termine di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito in tal senso, gli aspiranti che intendano far valere i titoli di pre-

cedenza e di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, i documenti prescritti per dimostrarne il possesso.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 500;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione o dell'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69-ter rilasciato dalla competente autorità;

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani di caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 500;

g) i figli dei mutilati ed invalidi dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del padre dello aspirante;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli provenienti dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli provenienti da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 500;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 500 del prefetto della provincia nel cui territorio hanno residenza;

o) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli invalidi civili debbono presentare un certificato rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

r) gli invalidi del lavoro debbono presentare una attestato rilasciato dall'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa;

s) le vedove di guerra debbono presentare il mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione stessa;

t) gli orfani e vedove dei caduti sul lavoro debbono presentare una dichiarazione rilasciata dall'I.N.A.I.L. attestante che il genitore o coniuge è deceduto per cause di lavoro.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria - Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso per ciascuna delle qualifiche ed in relazione al numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria dei vincitori sarà approvata a condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, ai sensi del successivo art. 9.

Il predetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, della graduatoria dei vincitori e di quella dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione - parte II. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposita comunicazione ministeriale con la quale saranno invitati a presentare, entro il termine perentorio di giorni trenta, i documenti sottoelencati:

1) titolo originale di compimento degli studi elementari o copia autentica dello stesso su carta da bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal comune di origine e di residenza.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, che attesti l'idoneità fisica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato di idoneità dell'aspirante deve contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia per-

duto la capacità lavorativa, e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta bollata da L. 500 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo da L. 500.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva in bollo da L. 500.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco.

Dei documenti elencati i seguenti devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui all'art. 9:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri.

Anche tale certificato dovrà essere prodotto unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero della pubblica istruzione o presso altre amministrazioni dello Stato ed enti di qualsiasi natura.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti presentati ad altri uffici, pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ciascuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato. I profughi dei territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempre che questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio.

Art. 10.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina ad operaio di 3ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti della Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina e gli stessi saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1972
Registro n. 7 Pubblica istruzione, foglio n. 253

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigere su carta legale da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . .), via . . . . n. . . cap . . . chiede di essere ammesso al concorso riservato a centosei posti di operaio permanente di 3ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, per la seguente qualifica . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . . . .;

c) non ha riportato condanne penali (2) . . . . .;

d) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito il . . . . presso . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

f) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3) . . . . .;

g) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) è disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualsiasi sede;

i) di appartenere alla seguente categoria (4) . . . .;

l) che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo: via . . . . cap . .

Data . . . .

Firma (5) . . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne chiaramente i motivi.

(2) In caso contrario gli aspiranti debbono indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso.

(3) Da omettere in caso negativo; se affermativo indicare dettagliatamente l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione.

(4) Invalidi e categorie assimilate. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengono a dette categorie.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dello ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

(4681)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese, indetto con decreto ministeriale 21 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1970, registro n. 69, foglio n. 56, ribandito con decreto ministeriale 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1971, registro n. 20, foglio n. 57, avrà luogo il giorno 21 aprile 1972, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino).

(5013)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1972, n. **1.**

Istituzione dei tributi propri della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 1972

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

TRIBUTI PROPRI

Capo I

GENERALITA'

Art. 1.

(*Istituzione e decorrenza*)

La regione Abruzzo istituisce, ai sensi dell'art. 58 dello statuto regionale e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, i seguenti tributi propri:

a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

b) tassa sulle concessioni regionali;

c) tassa di circolazione;

d) tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

I tributi di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1972.

La tassa di cui alla lettera *b*) si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi che regolano il passaggio alle regioni delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'art. 117 della Costituzione.

Capo II

IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

Art. 2.

(*Oggetto*)

L'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile si applica alle concessioni aventi per oggetto l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nel territorio della regione Abruzzo.

Sono escluse dall'applicazione della imposta le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Art. 3.

(*Aliquota*)

L'imposta di cui all'art. 2 si applica nella misura del 10 % del canone di concessione statale.

Art. 4.

(*Accertamento, liquidazione e riscossione*)

All'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile provvedono, per conto della Regione, gli uffici statali competenti.

L'imposta è dovuta dal concessionario contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione.

Gli uffici che hanno in carico la riscossione del canone notificano ai singoli interessati, nelle forme di legge, le somme da versare a titolo di imposta regionale.

Art. 5.

(*Versamento*)

Il versamento dell'imposta alla tesoreria della Regione viene effettuato di norma il giorno successivo alla riscossione da parte degli uffici di cui all'art. 4.

Art. 6.

(*Rilevazioni atti di concessione*)

Al Presidente della giunta regionale saranno trasmessi mensilmente, a cura dei competenti uffici statali, le copie dei provvedimenti di concessione e di variazione posti in essere dal 1° gennaio 1972.

Capo III

TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Art. 7.

(*Oggetto*)

La tassa sulle concessioni regionali si applica agli atti e ai provvedimenti adottati dalla regione Abruzzo nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli, già di competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni.

Gli atti e i provvedimenti adottati da una diversa regione, per i quali sia stata già pagata la tassa di concessione regionale, non sono soggetti all'analoga tassa stabilita dalla regione Abruzzo, anche se i medesimi spieghino i loro effetti nel suo territorio.

Art. 8.

(*Misura della tassa*)

La tassa sulle concessioni regionali si applica nella misura del 100 % delle corrispondenti tasse erariali.

Art. 9.

(*Accertamento, liquidazione e riscossione*)

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa sulle concessioni regionali provvedono, per conto della regione Abruzzo, gli uffici statali competenti a eseguire dette operazioni per la tassa sulle concessioni governative.

A tale scopo gli atti e i provvedimenti regionali soggetti a tassa sono trasmessi in copia agli uffici statali competenti.

Detti uffici provvedono all'applicazione del tributo ai sensi delle disposizioni vigenti per la tassa sulle concessioni governative, comunicando al concessionario gli elementi sui quali si fonda l'imposizione.

Quando le leggi concernenti le concessioni governative non dispongono altrimenti, la tassa sulle concessioni regionali deve essere corrisposta contestualmente al rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 10.

(*Versamento*)

Il versamento della tassa sulle concessioni regionali alla tesoreria regionale viene effettuato di norma il giorno successivo alla riscossione da parte degli uffici di cui all'art. 9.

Capo IV

TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE

Art. 11.

(*Oggetto*)

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli e autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione territoriale della regione Abruzzo.

La tassa si applica anche ai veicoli e autoscafi per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel territorio della Regione.

Art. 12.

(*Soggetto passivo*)

La tassa regionale di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo o dell'autoscafo.

Nel caso di vendita con riserva di proprietà, la tassa è dovuta dall'acquirente.

Art. 13.

(*Rinnovazione dell'immatricolazione*).

La rinnovazione dell'immatricolazione in una provincia compresa nel territorio della regione Abruzzo di un veicolo e di un autoscafo, precedentemente iscritto in una provincia di diversa regione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale detto tributo sia stato già riscosso dalla regione di provenienza.

Il trasferimento di residenza in una provincia compresa nel territorio della regione Abruzzo del proprietario di un veicolo o di un autoscafo per il quale non occorre il documento di circolazione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale detto tributo sia stato già riscosso dalla Regione di provenienza.

Art. 14.

(*Misura della tassa*)

La tassa regionale di circolazione si applica, a far tempo dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973, a ciascuno dei veicoli e autoscafi elencati nel decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, nella misura del 25 % della corrispondente tassa erariale, applicata al 31 dicembre 1971.

Dal 1° gennaio 1974 la tassa regionale di circolazione viene determinata nella misura del 100 % della corrispondente tassa erariale ridotta, ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al 50 %.

Art. 15.

(*Accertamento, liquidazione e riscossione*)

La tassa regionale di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la corrispondente tassa statale, ed è riscossa, per conto della regione Abruzzo, dagli uffici incaricati o delegati a riscuotere la tassa erariale di circolazione.

Art. 16.

(*Pagamento tassa di circolazione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1972*)

I veicoli e gli autoscafi di cui al precedente art. 11 non sono soggetti alla tassa regionale di circolazione per il periodo per il quale sia stata pagata la tassa erariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1972.

Capo V

TASSA REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Art. 17.

(*Oggetto*)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi e aree pubbliche regionali di qualsiasi natura, nonchè le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio a favore della Regione.

La tassa si applica inoltre alle occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo stradale, ivi comprese quelle derivanti da condutture per impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas o dell'acqua potabile gestito in regime di concessione amministrativa.

Art. 18.

(*Soggetto passivo*)

La tassa è dovuta dal titolare della concessione o della licenza di occupazione.

Art. 19.

(*Forme di occupazione*)

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

Art. 20.

(*Misura della tassa*)

Per le occupazioni permanenti, la tassa è annua; è commisurata all'effettiva superficie occupata e si applica nella misura pari al 100 % della tariffa massima prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province.

Per le occupazioni temporanee, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica a giorno nella misura pari al 100 % della tariffa massima prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle provincie.

Art. 21.

(*Accertamento, liquidazione e riscossione*)

La regione Abruzzo trasmette agli uffici provinciali competenti copia di ogni atto di concessione o di licenza di occupazione di spazi e aree pubbliche regionali.

Detti uffici provvedono, per conto della Regione, all'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa relativa alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche regionali ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

Nei casi di occupazione a carattere permanente, la riscossione avviene nelle formalità stabilite per l'analogo tributo provinciale, mediante la formazione di ruoli da parte delle provincie competenti e passati per la riscossione agli esattori comunali per le imposte dirette, con gli obblighi e i privilegi di cui al testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e successive modificazioni.

Nei casi di occupazione a carattere temporaneo, la riscossione è effettuata direttamente dall'ufficio incaricato di riscuotere l'analogo tributo provinciale, secondo le norme di cui al testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 22.

(*Versamento*)

I ricevitori provinciali verseranno direttamente alla Tesoreria regionale le somme relative alla tassa per le occupazioni a carattere permanente, nei modi e nei termini previsti dalle norme che regolano l'analogo tributo provinciale.

Gli uffici provinciali territorialmente competenti a riscuotere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere temporaneo versano le relative somme alla Tesoreria Regionale, tramite la tesoreria provinciale.

Art. 23.

(*Sgravi e riduzioni*)

Nel caso di occupazione permanente, la tassa è dovuta per intero se la licenza o la concessione viene rilasciata nel primo semestre dell'anno solare; per metà, qualora la licenza o la concessione venga rilasciata nel secondo semestre.

Nel caso di riduzione o di cessazione dell'occupazione, lo sgravio della tassa decorre dal primo giorno del semestre solare immediatamente successivo alla data di ricezione della denuncia di avvenuta riduzione o cessazione dell'occupazione.

TITOLO II

ESAZIONE COATTIVA E PRESCRIZIONE

Art. 24.

(*Esazione coattiva*)

Per l'esazione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile e della tassa sulle concessioni regionali si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per l'esazione coattiva della tassa regionale di circolazione e della tassa regionale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche si applicano le norme dello Stato che regolano i corrispondenti tributi erariali e provinciali.

Art. 25.

(*Prescrizione*)

L'azione di riscossione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile e della tassa sulle concessioni regionali si prescrive con il decorso di 5 anni dalla data di scadenza del termine assegnato per il loro pagamento.

L'azione di riscossione della tassa regionale di circolazione e della tassa regionale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche si prescrive nei termini stabiliti dalle norme dello Stato che regolano i corrispondenti tributi erariali e provinciali.

TITOLO III
CONTENZIOSO

Art. 26.
(Ricorsi amministrativi)

Avverso gli atti di applicazione dei tributi regionali di cui alla presente legge, è ammesso ricorso al Presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281, salvo il disposto dell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Le modalità procedurali per la presentazione del ricorso, per la decisione sul medesimo e per la relativa notifica al ricorrente saranno disciplinate con apposito regolamento di esecuzione.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di cui al precedente comma, il ricorso amministrativo va presentato, su carta da bollo, al Presidente della giunta regionale, nel termine di giorni trenta dalla data di notificazione o di piena conoscenza degli atti di applicazione dei tributi di cui alla presente legge.

Copia del ricorso viene trasmesso agli uffici competenti alla riscossione.

Il Presidente della giunta regionale decide, con provvedimento motivato, nel termine di giorni sessanta dalla data di presentazione del ricorso, udito il ricorrente o il suo rappresentante legale, nel caso in cui ne venga fatta espressa richiesta in sede di gravame.

Il provvedimento del Presidente della giunta regionale è definitivo. Viene notificato al ricorrente nelle forme di legge e comunicato all'ufficio che ha emesso l'atto impugnato, per l'esecuzione.

Art. 27.
(Azione giudiziaria)

Il ricorso amministrativo al Presidente della giunta regionale sulle questioni relative all'applicazione dei tributi non costituisce condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria avverso l'accertamento e la riscossione, nonchè per il rimborso dei tributi stessi.

Qualora, però, sia stato proposto ricorso in via amministrativa al Presidente della giunta regionale, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

TITOLO IV
INFRAZIONI E SANZIONI

Capo I
SANZIONI

Art. 28.
(Sopratassa)

Qualora l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile e la tassa sulle concessioni regionali vengano corrisposte entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per il loro pagamento, si applica una sopratassa pari al 10 % del tributo.

La sopratassa di cui al precedente comma va pagata insieme con il tributo, e esclude l'applicazione della pena pecuniaria prevista dal successivo articolo 29.

Art. 29.
(Pena pecuniaria)

In caso di mancato pagamento dei tributi di cui al precedente art. 28, il contribuente è obbligato a pagare una pena pecuniaria nella misura compresa tra un minimo pari a due volte l'imposta e un massimo pari a sei volte l'imposta medesima, e in ogni caso non inferiore a L. 2000.

Art. 30.
(Sanzioni relative alla tassa regionale di circolazione)

Per le violazioni delle disposizioni relative alla tassa regionale di circolazione si applicano le pene pecuniarie previste dalla tabella allegato 2 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il conducente e il proprietario del veicolo o dell'autoscafo sono solidamente obbligati al pagamento della pena pecuniaria.

In caso di riserva di proprietà a favore del venditore, lo acquirente del veicolo o dell'autoscafo è solidalmente obbligato con il conducente.

Art. 31.
(Sanzioni relative alla tassa regionale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)

Per le violazioni relative alla tassa regionale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche si applicano le disposizioni previste dagli articoli 292 e 296 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Capo II
ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI

Art. 32.
(Competenze per l'accertamento)

All'accertamento delle violazioni delle disposizioni relative ai tributi previsti nella presente legge provvedono i funzionari e gli agenti competenti, in base alle leggi dello Stato, allo accertamento delle violazioni dei corrispondenti tributi erariali e locali.

Art. 33.
(Processo verbale)

Le violazioni accertate formano oggetto di apposito processo verbale da trasmettere al Presidente della giunta regionale.

Il Presidente della giunta regionale notifica al trasgressore, nelle forme di legge, il verbale di accertamento di cui al precedente comma, assegnando il termine di quindici giorni dalla data di notifica per la presentazione di eventuali deduzioni.

Art. 34.
(Oblazione della pena pecuniaria)

Per le violazioni alle disposizioni relative ai tributi regionali, per i quali sia prevista la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di pagare, all'atto della contestazione della violazione o nel termine di cui al secondo comma dell'art. 33, una somma pari ad un sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre l'ammontare del tributo.

Qualora il pagamento avvenga all'atto della contestazione, non si fa luogo alla redazione del processo verbale di accertamento della violazione.

Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

Art. 35.
(Applicazione della pena pecuniaria)

Decorso il termine di quindici giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento delle violazioni e qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà prevista dall'art. 34, il Presidente della giunta regionale, in base agli atti e alle eventuali deduzioni presentate, determina, con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria entro i limiti stabiliti dall'art. 29.

L'ordinanza da notificare al trasgressore nei modi di legge, è provvedimento definitivo e costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria.

E' fatta salva l'azione giudiziaria da proporsi, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica dell'ordinanza medesima.

Art. 36.
(Applicazione dell'ammenda per la tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche)

Per la definizione amministrativa dell'ammenda prevista per la violazione delle norme concernenti la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche regionali, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 296 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

La misura dell'oblazione, entro i limiti del minimo e del massimo dell'ammenda, è determinata discrezionalmente dal Presidente della giunta regionale.

Capo III

RISCOSSIONE E VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER SANZIONI

Art. 37.

(*Riscossione*)

Le somme dovute per le violazioni delle disposizioni relative all'imposta regionale sulle concessioni statali sono riscosse dagli uffici competenti alla riscossione dell'imposta.

Le somme dovute per le violazioni delle disposizioni relative agli altri tributi regionali sono riscosse dagli uffici competenti alla riscossione delle sanzioni relative alle violazioni delle norme che disciplinano i corrispondenti tributi erariali e provinciali.

A tal fine le ordinanze di cui al comma secondo dell'articolo 35 sono trasmesse in copia agli uffici competenti.

Art. 38.

(*Versamento dei proventi delle pene pecuniarie e delle ammende*)

Le somme riscosse per pene pecuniarie e ammende, detratto il 10% per spese di riscossione, sono versate alla tesoreria regionale.

TITOLO V

RINVIO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39.

(*Rinvio*)

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme dello Stato che regolano i corrispondenti tributi erariali, nonchè, in materia di violazione, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 40.

(*Maggiorazioni o riduzioni dei tributi propri*)

A intervalli di tempo non inferiori al quinquennio, la tassa sulle concessioni regionali potrà essere maggiorata nel limite del 20% delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente.

La tassa regionale di circolazione potrà essere aumentata o ridotta nella misura prevista dal terzo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di minore o maggiore pregio, con particolare riguardo a quelli di lusso e al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche verrà graduata, a seconda della importanza della località, in corrispondenza a quanto disposto dall'art. 194 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 208.

Art. 41.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge regionale è dichiarata urgente e entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della regione Abruzzo.

La presente legge regionale, sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 4 gennaio 1972

CRESCENZI

(3795)

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1972, n. **2**.

Bilancio di previsione della regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 18 *gennaio* 1972)

(4320)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.